

Causa C-200/02

Kunqian Catherine Zhu e Man Lavette Chen

contro

Secretary of State for the Home Department

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dall'Immigration Appellate Authority)

«Diritto di soggiorno — Figlio avente la cittadinanza di uno Stato membro, ma che soggiorna in un altro Stato membro — Genitori cittadini di uno Stato terzo — Diritto di soggiorno della madre nell'altro Stato membro»

Conclusioni dell'avvocato generale A. Tizzano, presentate il 18 maggio 2004 I - 9927

Sentenza della Corte (seduta plenaria) 19 ottobre 2004 I - 9951

Massime della sentenza

Cittadinanza dell'Unione europea — Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri — Direttiva 90/364 — Cittadino minorenne di uno Stato membro che è coperto da un'adeguata assicurazione malattia ed è a carico di un genitore, cittadino di

uno Stato terzo, che dispone di risorse sufficienti e ha l'effettiva custodia del minore — Diritto di soggiorno, tanto per il minore quanto per il genitore, in un altro Stato membro — Requisiti per l'ottenimento della cittadinanza da parte del minore — Irrilevanza

(Art. 18 CE; direttiva del Consiglio 90/364/CEE)

L'art. 18 CE e la direttiva del Consiglio 90/364, relativa al diritto di soggiorno, conferiscono al cittadino minore in tenera età di uno Stato membro, coperto da un'adeguata assicurazione malattia ed a carico di un genitore, egli stesso cittadino di uno Stato terzo, le cui risorse siano sufficienti affinché il primo non divenga un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante, un diritto di soggiorno a durata indeterminata sul territorio di quest'ultimo Stato. In un caso siffatto, le stesse disposizioni consentono al genitore che ha effettivamente la custodia di tale cittadino di soggiornare con quest'ultimo nello Stato membro ospitante.

In proposito, la condizione relativa al carattere sufficiente delle risorse, ai sensi della direttiva 90/364, non può essere interpretata nel senso che il cittadino minore stesso deve disporre di tali risorse senza che possa avvalersi delle risorse di un familiare. Infatti, un'interpretazione di questo tipo aggiungerebbe a tale condizione un requisito attinente alla provenienza delle risorse, che rappresenterebbe un'ingerenza sproporzionata nell'esercizio del diritto fondamentale di libera circolazione e di soggiorno garantito dall'art. 18 CE, in quanto esso non è

necessario al raggiungimento dell'obiettivo perseguito, cioè la protezione delle finanze pubbliche degli Stati membri.

Peraltro, il beneficio delle disposizioni del diritto comunitario di cui trattasi non può essere negato agli interessati per il fatto che il genitore che ha la custodia ha creato, mediante un soggiorno in uno Stato membro, le condizioni necessarie per consentire al figlio nascituro di acquisire la cittadinanza di un altro Stato membro, al fine di ottenere in seguito un permesso di soggiorno di lunga durata per se stesso e per il figlio. Infatti, la determinazione dei modi di acquisto e di perdita della cittadinanza rientra, in conformità del diritto internazionale, nella competenza di ciascuno Stato membro, competenza che dev'essere esercitata nel rispetto del diritto comunitario, e non spetta ad uno Stato membro limitare gli effetti dell'attribuzione della cittadinanza di un altro Stato membro, pretendendo un requisito ulteriore per il riconoscimento di tale cittadinanza al fine dell'esercizio delle libertà fondamentali previste dal Trattato.

(v. punti 33, 36-37, 39, 47 e dispositivo)